Iper-ammortamenti: chiarimenti operativi

È stata pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2025 n. 199, cioè la legge di bilancio 2026. Il testo aveva ricevuto l'approvazione definitiva solo poche ore prima alla Camera, con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti.
Il nuovo iper-ammortamento, disciplinato dall'art. 1 commi 427-436 della legge di bilancio 2026, la cui versione originaria era stata modificata dal Senato sarà applicabile agli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2026** fino al 30 settembre 2028.

Ai fini della piena operatività occorre tuttavia l'emanazione del **decreto** recante le disposizioni attuative, che dovrebbe essere emanato entro il 31 gennaio, nell'ambito delle quali dovrà essere definita la procedura di accesso al beneficio tramite comunicazioni.

Alcune indicazioni sarebbero necessarie anche ai fini del coordinamento con il **precedente credito** d'imposta 4.0.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 431 della legge di bilancio 2026, il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che **beneficiano** delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Si tratta, in sostanza, degli investimenti in beni materiali 4.0 che beneficiano del credito d'imposta previsto per investimenti effettuati nel 2025 o nel termine "lungo" del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro il 31 dicembre 2025.

Fermo restando che la disposizione sull'iper-ammortamento fa riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, a tal fine dovrebbero trovare applicazione le regole

della **competenza** fiscale *ex* art. 109 del TUIR. Per i beni mobili rileva quindi, in linea di massima, la data della consegna o della spedizione, o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà; in caso di leasing, rileva la data di consegna al locatario.

Stando ai chiarimenti forniti in passato secondo cui la prenotazione "**incardina**" gli investimenti nell'agevolazione precedente, gli investimenti con ordine e versamento dell'acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2025 non potrebbero accedere agli iper-ammortamenti ove beneficino del precedente credito d'imposta 4.0.

Il tenore letterale della norma sulla cumulabilità della nuova misura prevede infatti l'impossibilità di fruire degli iper-ammortamenti in riferimento "agli investimenti che beneficiano" delle disposizioni sul credito d'imposta 4.0.

In altri termini, **a differenza** delle precedenti agevolazioni, ai fini in esame non sarebbe sufficiente la semplice prenotazione, ma sarebbe necessaria l'effettiva possibilità di beneficiare dell'incentivo precedente.

Non assumerebbe quindi rilevanza l'ordine effettuato prima del 2026, se non per i beni che hanno effettivamente beneficiato del credito 4.0.

Pertanto, in caso di **assenza** della prenotazione entro il 31 dicembre 2025 gli investimenti effettuati nel 2026 potranno indubbiamente accedere ai nuovi iper-ammortamenti.

Qualora invece la prenotazione avvenuta nel 2025, con presentazione di relativa comunicazione e conferma dell'agevolazione (visto l'esaurimento delle risorse disponibili), abbia incardinato l'investimento nella precedente disciplina, i beni che **beneficiano** del credito d'imposta 4.0 non potrebbero beneficiare anche degli iper-ammortamenti.

Parrebbe quindi che anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell'apposita comunicazione per l'accesso al credito 4.0 ma di **annullamento** della stessa per esaurimento delle risorse i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.

In tale contesto, occorre inoltre considerare che l'art. 1 comma 770 della legge di bilancio 2026 ha previsto la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), pari a 1.300 milioni di euro, finalizzato ad **incrementare le risorse** a disposizione per il credito d'imposta per gli investimenti **4.0**, che erano esaurite.

Nello specifico, come rilevato nel dossier del Servizio studi del Senato e della Camera 24 dicembre 2025 n. 580/3 Volume III, è stato istituito, per l'anno 2026, un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall'art. 1 comma 446 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di **3,5 miliardi** di euro.

Il rifinanziamento dovrebbe quindi riguardare i soli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2025** e non anche quelli per i quali è stata effettuata soltanto la prenotazione nel 2025.

Si attendono quindi le opportune indicazioni in merito alla procedura relativa a tale rifinanziamento.

(MF/ms)